



# ASSOCIAZIONE CLINICI FORENSI PER LE FAMIGLIE

**Presidente** Daniela Pajardi

**Direttivo** Paolo Bagnara - Stefano Benzoni - Sonia Cavenaghi (*Segretario*) –  
Valeria La Via (*Vicepresidente*) - Franco Martelli – Marina Mombelli –  
Rossella Procaccia (*Tesoriere*)

## NOTE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

### RIFLESSIONI CLINICHE E METODOLOGICHE

#### INDICE

1. <b>PREMESSA</b>	2
2. <b>L' ISTITUZIONE DI UN ALBO NAZIONALE</b>	2
3. <b>INQUADRAMENTO DELLA SPECIALE COMPETENZA DEL CTU</b>	3
4. <b>L' ASCOLTO DEL MINORE</b>	5
5. <b>INTERVENTI SUL CONFLITTO</b>	6

## **1. PREMESSA**

L'Associazione Clinici Forensi per le Famiglie, di cui si allega lo Statuto, ha promosso momenti di confronto tra esperti sulla Riforma del Diritto di Famiglia di cui alla Legge n° 206 del 26.11.2021.

Si ritiene utile, in vista della predisposizione dei Decreti Attuativi, riferire sinteticamente delle principali tematiche su cui si è focalizzato il dibattito all'interno dell'Associazione, così riportando i principali quesiti sollevati da esperti che da anni collaborano, con vari Tribunali, in qualità di Consulenti dell'Ufficio in materia di famiglia e minori.

## **2. L' ISTITUZIONE DI UN ALBO NAZIONALE**

L'Associazione ha discusso sulle implicazioni del comma 16 c) che prevede l'istituzione di un Albo Nazionale dei consulenti tecnici. La norma è apprezzabile, in quanto volta all'uniformazione di criteri curriculari e si auspica che essa dia luogo a una sempre maggiore condivisione di prassi e criteriologie sull'intero territorio nazionale.

Sorgono però alcuni quesiti, e in particolare:

- riguardo agli obblighi dell'iscritto all'Albo Nazionale. Ci si chiede se il professionista sarà tenuto ad accettare l'incarico anche qualora venga nominato da un Tribunale di un altro distretto;
- riguardo all'efficacia della CTU in caso di nomina in altra regione, atteso che la conoscenza delle risorse presenti sul territorio è indispensabile a formulare un progetto a favore della famiglia.

### 3. INQUADRAMENTO DELLA SPECIALE COMPETENZA DEL CTU

Le modifiche delle disposizioni attuative del c.p.c., in particolare degli artt. 13 e 15, richiedono, ad avviso dell'associazione, più approfondite precisazioni sui criteri di inclusione nell'Albo.

La modifica dell'art.15 disp. att. c.p.c. prevede la sussistenza della "speciale competenza tecnica" qualora ricorra il "*possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense*".

Ora, questi titoli sembrerebbero fungibili; tuttavia, alcune di queste specializzazioni garantiscono competenze cliniche che non sono automaticamente traducibili nel contesto giudiziario. La **clinica forense** ha, infatti, proprie specificità, tra cui, per esempio: **non è una clinica volta alla cura ma alla valutazione**, i periziandi non hanno accesso spontaneo alla consulenza, il dispositivo della consulenza include i consulenti tecnici di parte e deve garantire il contraddittorio, non vige il segreto professionale ma il segreto d'ufficio. In buona sintesi, l'esame clinico peritale si differenzia, metodologicamente, dalla consultazione clinica: diversa è la conduzione dell'esame, diverso l'approccio con l'esaminato. Si tratta di condizioni di lavoro profondamente differenti da quelle a cui si è formato un clinico che, invece, presta una cura: il CTU è, appunto, un clinico forense. La competenza del contesto giudiziario, e quindi la capacità di applicarvi le proprie competenze specialistiche, è dunque un **prerequisito necessario** a qualunque consulenza in ambito forense.

Le consulenze in materia di famiglia e minori richiedono, inoltre, speciali conoscenze, competenze e skills professionali, dal momento che si lavora su sistemi complessi. La professionalità del CTU presuppone la capacità di comporre punti di vista clinici/psicosociali e istituzionali multipli, differenti, unici e/o conflittuali in una visione d'insieme accurata, coerente, responsiva, aperta al contraddittorio, e la capacità di formulare progetti nello specifico contesto psicosociale e sanitario in

cui si opera. Anche rispetto a queste competenze il CTU dovrebbe poter dimostrare l'*expertise* maturata (formazione, esperienza sul campo, tirocini).

Particolarmente fuorviante appare il criterio di inclusione nell'albo dei CTU in presenza di una pur comprovata "*esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori*", proposto come requisito necessario e sufficiente ("*congiuntamente o alternativamente*"). L'endiadi "*esperienza professionale*" sembra fare riferimento a professionisti che lavorino in centri antiviolenza. Essi hanno certamente una specifica competenza tecnica, ma vi è il rischio di un approccio focalizzato su questo fenomeno in assenza della capacità di leggere l'intero contesto, dunque in assenza della competenza "generalista" che è necessaria all'applicazione delle competenze professionali al contesto giudiziario. Si ritiene quindi che la competenza in ambito di violenza domestica e nei confronti dei minori non possa rappresentare un criterio autonomo, ma debba semmai **integrare** la formazione di base del CTU, che resta *condicio sine qua non* per le applicazioni di ogni *expertise* professionale all'ambito forense.

Appare, inoltre, troppo generico il requisito di avere svolto per almeno 5 anni attività clinica con i minori: non viene infatti specificato il tipo di attività e rispetto a quali problematiche. Anche in questo caso, il criterio appare alternativo alla formazione specifica nelle applicazioni forensi della competenza clinica, che, come si è già detto, è un prerequisito che dovrebbe venire valorizzato nel CV.

In linea generale, sembra di riscontrare una disomogeneità nei criteri di accreditamento: vale l'esperienza per l'ambito della violenza e minorile, mentre per la psicologia giuridica e psichiatria si richiedono solo titoli formativi, ossia, oltre ai 5 anni di iscrizione all'Albo, una formazione post lauream, di cui peraltro non sono nemmeno indicati standard minimi, senza tenere in alcun conto l'esperienza professionale maturata lavorando come CTU in vari Tribunali o i tirocini pratici.

## 4. L' ASCOLTO DEL MINORE

L'articolato stabilisce in più punti che l'ascolto del minore non è delegabile. Appare utile distinguere l'**audizione** del minore dinanzi al Giudice, ovvero le sue dichiarazioni, dall'**ascolto** propriamente clinico, che è cosa diversa. Il clinico, infatti, inquadra le dichiarazioni del minore all'interno di complesse osservazioni e valutazioni, prestando attenzione non solo a ciò che il minore dice, ma a come lo dice, ovvero alle componenti modali, apprezzabili – una volta instauratosi un rapporto di reciproca conoscenza - attraverso il tono di voce, la postura, la mimica, il linguaggio e il pensiero. Ciò permette di contestualizzarne le dichiarazioni in rapporto alla fase evolutiva, alla condizione psichica, alle difese, al posizionamento psichico rispetto alla dinamica separativa. L'esperto fornisce così al Giudice gli elementi che gli permettono di correttamente interpretare le dichiarazioni del minore. Si ritiene, pertanto, opportuno non considerare equivalenti l'ascolto dinanzi al Giudice e l'ascolto delegato.

In secondo luogo, l'audizione dinanzi al Giudice è un incombente processuale di grande rilevanza, ma dovrebbe venire conciliato con altre istanze di tutela del minore, il quale dovrebbe venire preservato dai rischi di strumentalizzazione da parte dei genitori e da un'eccessiva responsabilizzazione, qualora egli senta di dover corrispondere alle aspettative degli adulti, per giunta nel contesto emotivamente impegnativo del Tribunale e dell'incontro con il Giudice. Naturalmente questi rischi non si profilano in tutti i casi, ma occorre prevederne l'eventualità, ove possibile preferendo effettuare l'audizione davanti al Giudice dopo una valutazione effettuata in corso di CTU.

Nello stesso comma 23 f) la formulazione che prevede l'ascolto non delegabile del minore anche infradodicesime "*ove capace di esprimere la propria volontà*" appare particolarmente problematica. Con quali criteri e da chi verrà valutata tale condizione del minore? La capacità di esprimere la propria volontà è una competenza complessa, non solo e non tanto sotto il profilo cognitivo, ma dal punto

di vista emotivo-relazionale; d'altro canto, la competenza emotivo-relazionale è una delle competenze più compromesse nell'ambito della conflittualità familiare.

## 5. INTERVENTI SUL CONFLITTO

La previsione di cui al comma 23 ee) ha suscitato perplessità per varie ragioni. Viene introdotta la possibilità di disporre interventi sul nucleo familiare, ma si tratta di interventi di portata assai ampia, che richiederebbero un lavoro in équipe e non certo di un singolo professionista. È inoltre poco comprensibile la *ratio* in base alla quale il professionista nominato debba venire preferenzialmente estratto dall'albo dei CTU, con il rischio di introdurre confusività nella figura professionale del CTU, che, come descritta *supra*, pag. 1, è un clinico forense che ha un ruolo prettamente valutativo, le cui specifiche competenze per il diverso ruolo indicato in questo comma andrebbero quindi accertate.

È anche poco chiaro in quale fase del processo si preveda la nomina di tale figura, e, in particolare, se sia già stata effettuata una CTU sul nucleo familiare, sui suoi bisogni e sulle risorse in campo, in assenza della quale nessun professionista deontologicamente orientato potrebbe accettare una nomina, giacché la progettazione e messa a punto di un intervento richiede, per ovvie ragioni metodologiche, una preliminare valutazione.